



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Decreto del Segretario Generale

n. 103 del 5.10.2022

Oggetto: Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) – località Marti. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Arno (Art. 32 delle norme di attuazione). Approfondimento del quadro conoscitivo e modifica delle perimetrazioni delle aree a pericolosità geomorfologica.

Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio "Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana" (PAI "dissesti geomorfologici") – Articolo 15 della disciplina del progetto di PAI. Esame e accoglimento osservazione al progetto di Piano e aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"
- al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)"*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTA la nota prot. n. 16400 del 12.07.2022, agli atti dell'Autorità al prot. n. 5445 del 13.07.2022, con cui il Ministro della Transizione Ecologica ha comunicato che nelle more dell'adozione dell'apposito d.p.c.m. di nomina del nuovo Segretario Generale *"a norma*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

dell'articolo 7 comma 5 del decreto interministeriale di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Autorità 24 maggio 2022, n. 203, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, il dirigente amministrativo (...) è incaricato di svolgere provvisoriamente le funzioni di Segretario Generale";

VISTO, quindi, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto interministeriale 24 maggio 2022, n. 203, registrato alla Corte dei Conti in data 25 luglio 2022, con n. 2204, ed in particolare l'art. 7 comma 5 e l'art. 10;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTI, inoltre, gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTO, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge entrato in vigore il 17 luglio 2020, ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che "Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1" e al comma 4-ter che "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. 599 del 31 maggio 2021, recante "Espressione dell'intesa in seno alla conferenza operativa delle Autorità di bacino distrettuali





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

relativa agli atti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, riguardanti modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità (...)" ed in particolare il punto n. 2 del deliberato, ai sensi del quale i rappresentanti della Regione nominati in seno alla Conferenza Operativa sono delegati a esprimere l'intesa della Regione Toscana sugli atti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 recante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico" (di seguito PAI Arno), ed in particolare gli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI Arno e l'Allegato n. 2 contenente "Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche";

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 80 del 10 ottobre 2019, recante "Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Modifica e integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana alla scala 1: 10.000 ai sensi dell'art. 32 c. 2 delle norme di attuazione del PAI conseguenti alla ridefinizione cartografia delle aree a pericolosità elevata PF3 dal livello di sintesi di cui all'art. 9 lett. a) al livello di dettaglio di cui all'art. 9 lett. b)";

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante "Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale" ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 con cui è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana" (di seguito PAI "dissesti geomorfologici") e il relativo avviso avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta adozione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 9 del 13 gennaio 2020; da tale data ha preso avvio il termine per la consultazione e per le osservazioni al progetto PAI "dissesti geomorfologici";

VISTO l'articolo 3 della sopra richiamata deliberazione, ai sensi del quale è previsto che "Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza: (...) procede al riesame e all'aggiornamento delle mappe di pericolosità del progetto ai sensi dell'art. 15 della disciplina di Piano (...), previo parere della Conferenza Operativa" e inoltre "procede contestualmente all'aggiornamento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti, con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, definendo d'intesa con la regione toscana adeguate forme di pubblicità degli aggiornamenti compiuti" nonché l'articolo 4 ai sensi del quale è previsto che "Ai fini di garantire l'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento di cui all'articolo 3 della



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

presente deliberazione, l'art. 15 della disciplina di Piano è adottato come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entra immediatamente in vigore con l'adozione (...)";

VISTO, QUINDI, l'art.15 commi 4, 5 e 7 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", ai sensi del quale "I Comuni, nell'ambito dei procedimenti di modifica e approvazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti ad assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi redatti a scala comunale con il quadro di pericolosità del PAI; a tal fine il Comune provvede a coordinarsi, sin dall'avvio del procedimento, con l'Autorità di bacino e la Regione, per il riesame delle mappe di pericolosità del PAI seguendo i criteri di cui all'Allegato 3"; "Le proposte di riesame e modifica delle mappe derivanti dalle attività di cui al precedente comma 4 sono trasmesse all'Autorità di bacino che provvederà ad elaborare le modifiche delle mappe e ad approvarle con decreto del Segretario Generale, previo parere della conferenza operativa laddove l'aggiornamento riguardi ambiti sovracomunali o di area vasta. "; "i Comuni [...] sono tenuti a comunicare all'Autorità di bacino qualsiasi difformità e variazione del quadro conoscitivo di pericolosità vigente che, nell'ambito delle loro attività, venga riscontrata; ciò in particolare per quanto riguarda il verificarsi di nuove aree a pericolosità molto elevata e/o la modifica dei perimetri in dissesto esistenti. In tali casi l'Autorità procederà ai sensi dei precedenti commi 3 e 5";

VISTO, altresì, l'Allegato n. 3 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" contenente "Modalità per le proposte di revisione ed aggiornamento delle mappe del PAI", il cui contenuto è conforme ed integra quanto riportato nell'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI Arno, contenente "Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche";

VISTA la nota, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 394 del 19.01.2021, con la quale è stata presentata osservazione al progetto di Piano PAI "dissesti geomorfologici" con proposta di modifica ed integrazione della perimetrazione della pericolosità da dissesti di natura geomorfologica per l'area in località Marti nel comune di Montopoli in Val d'Arno, ai sensi dell'art. 15 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici";

CONSIDERATO che, a seguito della nota sopra menzionata, l'Autorità ha avviato apposita istruttoria che ha evidenziato, per l'area in località Marti nel comune di Montopoli in Val d'Arno, una condizione di pericolosità geomorfologica diversa da quella attualmente descritta nel vigente PAI Arno e nel progetto di PAI "dissesti geomorfologici";

CONSIDERATO, QUINDI, CHE alla luce di ciò sono state attivate d'ufficio dall'Autorità le procedure di aggiornamento, modifica ed integrazione del quadro conoscitivo del PAI previste dalla disciplina di Piano e dall'art. 15 della disciplina del Progetto di PAI;

CONSIDERATO CHE nella documentazione acquisita è evidenziato, sulla base di uno studio geologico ed indagini in sito, che l'area oggetto di studio presenta caratteristiche geomorfologiche diverse nella forma geometrica da quanto attualmente descritto nel vigente PAI Arno;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

CONSIDERATO che lo stato di dissesto geomorfologico descritto nella documentazione sopra richiamata è stato verificato e integrato, per la corretta applicazione dei criteri dell'allegato 3 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino e sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta da questa Autorità, sulla base delle elaborazioni svolte per la predisposizione del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" consente di valutare il suddetto nuovo quadro conoscitivo anche alla luce del progetto di piano sopra richiamato;

DATO ATTO che, in base ai risultati degli approfondimenti sopra richiamati, l'Autorità di bacino ha elaborato ed aggiornato la banca dati geografica geomorfologica di cui all'art. 17 del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" per la località Marti nel comune di Montopoli in Val d'Arno, derivando quindi la relativa perimetrazione delle aree a pericolosità da frana di cui all'art. 9 delle norme di attuazione del PAI Arno, e delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui all'art. 6 del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", secondo i criteri richiamati al punto precedente;

RITENUTO che i contenuti delle banche dati geografiche sopra richiamate siano stati definiti in coerenza ai dati disponibili e a quanto rilevato dai tecnici di questa Autorità, e che la definizione delle pericolosità sia stata correttamente applicata in coerenza con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato 3 sopra citato;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana del PAI Arno e delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", formulata dall'Autorità di bacino, a seguito dell'istruttoria relativamente all'area in oggetto situata nel territorio comunale di Montopoli in Val d'Arno;

VISTO il parere favorevole espresso in data 4 agosto 2022 dalla Conferenza Operativa, ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 3 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019, sulle modifiche ed integrazioni al PAI Arno, e al progetto di PAI "dissesti geomorfologici";

DATO, QUINDI, ATTO CHE essendo stato espresso della Conferenza Operativa del 4 agosto 2022 parere favorevole sulle modifiche del PAI Arno, in ragione di quanto previsto nella deliberazione regionale n. 599 del 31 maggio 2021, si deve ritenere contestualmente acquisita in tale sede l'intesa della Regione Toscana sugli atti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/206, ossia sulle varianti e modifiche al PAI di cui al presente decreto;

VISTA, INOLTRE, la nota inviata da questa Autorità con prot. n. 7379 del 19.09.2022, con la quale è stata comunicata al privato che ha presentato l'osservazione al progetto di Piano PAI "dissesti geomorfologici" e al Comune di Montopoli in Val d'Arno, territorialmente interessato dalla modifica, l'intenzione dell'Autorità di procedere con la formalizzazione



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

dell'aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità con decreto del Segretario Generale;


RITENUTO QUINDI che, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità di bacino e del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi dell'art. 32 delle norme di attuazione del PAI Arno delle aree a pericolosità, così come risulta dalle banche dati geografiche prodotte in originale come documento informatico e archiviate elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=220 per il PAI Arno;

RITENUTO, altresì, che, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità di bacino e del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento delle aree a pericolosità di cui all'art. 6 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5875;

RITENUTO, inoltre, che tale procedura sia conforme anche a quanto previsto e disciplinato in materia di aggiornamento dei PAI dall'art.68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO, infine, necessario e opportuno evidenziare che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'iter di aggiornamento e approvazione degli strumenti di governo del territorio, debba essere oggetto di un nuovo procedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 65 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 152/2006 *"Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e*





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni";

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

CONSIDERATO inoltre che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

DATO, INFINE, ATTO CHE per lo svolgimento delle funzioni del Segretario Generale, il Ministro della Transizione Ecologica ha provvisoriamente incaricato il dirigente amministrativo con la nota sopra richiamata n. 16400 del 12.07.2022;

RITENUTO di poter quindi procedere all'approvazione delle modifiche in oggetto;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

ARTICOLO 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 comma 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI Arno, d'intesa con la Regione Toscana e previo parere favorevole della Conferenza Operativa, il perimetro delle aree a pericolosità, relativo alla località Marti nel comune di Montopoli in Val d'Arno, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa così come risulta dalle banche dati geografiche prodotte in originale come documento informatico e archiviate elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=220 per il PAI Arno;

ARTICOLO 2- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle delibera di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019, previo parere favorevole della Conferenza Operativa, il perimetro delle aree della pericolosità del Progetto di PAI "dissesti geomorfologici" di cui all'art. 6 delle stesse norme, relativo alla località Marti nel comune di Montopoli in Val d'Arno, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5875.

ARTICOLO 3 - Il comune di Montopoli in Val d'Arno, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'aggiornamento e la modifica dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'iter di approvazione degli strumenti di governo del





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

territorio, debba essere oggetto di un nuovo procedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019;

ARTICOLO 4 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana, al comune di Montopoli in Val d'Arno, anche ai fini di quanto previsto al comma 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e in attuazione dell'art.3 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019. La nota di notifica cui al presente articolo contiene, in particolare, la comunicazione dell'intervenuta modifica del perimetro delle aree della cartografia del PAI vigente ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI Arno e ai fini di quanto previsto al comma 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, nonché la comunicazione relativa all'accoglimento dell'osservazione inerente il quadro conoscitivo del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" e al conseguente aggiornamento dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

(D.F. Giacomo Lovecchio)

